

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(PRETI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 1967

Determinazione degli aggi esattoriali per il quinquennio 1969-1973

ONOREVOLI SENATORI. — Il riappalto generale delle esattorie delle imposte dirette per il decennio 1964-1973 ebbe luogo secondo le norme transitorie del titolo IX del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, rispondenti al fine di adattare al riappalto medesimo i principi ai quali il testo unico si è informato nella specifica materia del conferimento delle esattorie nonchè alla necessità di tenere presenti particolari situazioni determinate dalla legislazione preesistente.

Appunto per tale secondo motivo l'articolo 159 del testo unico, secondo comma, stabilì che in sede di conferma al titolare dell'esattoria avrebbe potuto essere accordato un aggio superiore alla percentuale massima del 6,72 per cento prevista dal precedente articolo 56, purchè non oltre l'8 per cento.

Analoga disposizione dettò il successivo articolo 161 per le esattorie conferite per asta pubblica o di ufficio per il decennio sopra specificato.

La deroga trovò giustificazione nel fatto che non era stato ancora raggiunto l'equilibrio economico nelle gestioni esattoriali. Il fenomeno, manifestatosi in conseguenza del-

la crisi del dopoguerra, aveva già costretta l'Amministrazione finanziaria ad adottare straordinari interventi legislativi in quanto il progressivo e notevole aumento dei costi di gestione, soprattutto per le spese del personale dipendente, non trovava naturale copertura nei proventi per aggio contrattuale ed accessori a causa del lento incremento del gettito dei ruoli.

In previsione che il riassetto definitivo avrebbe potuto essere raggiunto nei primi cinque anni del decennio 1964-1973, gli articoli 159 e 161 soprarichiamati stabilirono che allo scadere del primo periodo quinquennale e quindi con effetto per il secondo quinquennio, gli aggi di riscossione accordati in percentuale superiore al 6,72 per cento, avrebbero dovuto essere ricondotti a tale limite.

La disposizione interessa circa 750 delle 3.337 esattorie esistenti — esclusa la Sicilia — site nella quasi totalità nell'Italia centro-meridionale e in località con economia prevalentemente agricola.

È da rilevare che il gettito dei tributi diretti, almeno nelle sedi minori tra quelle di cui sopra è fatto cenno e che costituiscono

la maggioranza, è caratterizzato da una perdurante rigidità, e in non pochi casi si è verificata addirittura una flessione di esso considerato che a formare la parte preponderante del gettito concorrono, nei centri ad economia rurale, le imposte fondiari e l'imposta sui fabbricati, mentre scarso o addirittura irrilevante è l'apporto delle imposte mobiliari, erariali e locali.

I centri in questione, poi, sono stati frequentemente interessati da interventi straordinari a favore dell'agricoltura, sotto forma di sospensione della riscossione e di sgravi tributari, in dipendenza di eventi naturali di carattere eccezionale.

Questi hanno notevolmente inciso sulle entrate per aggio, atteso l'obbligo dell'esattore di non pretendere l'aggio medesimo sui tributi sgravati; nè sono da sottovalutare, nei riguardi delle minori aziende esattoriali, le conseguenze sfavorevoli derivanti dalle alluvioni dell'autunno 1966.

Altre cause concorrono al perdurare dello stato di disagio, come la scomparsa pressochè totale dei contributi unificati in agricoltura e il blocco delle supercontribuzioni a favore dei Comuni e delle Provincie.

In tale situazione, può agevolmente prevedersi che il ritorno alla piena osservanza dell'articolo 56 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858 e cioè all'aggio massimo del 6,72 per cento, accentuerebbe la antieconomicità delle gestioni esattoriali interessate i cui oneri non potrebbero essere sopportati dai titolari, con riflessi del tutto negativi sul regolare svolgimento del servizio di riscossione dei pubblici tributi, a tutto danno degli enti impositori e dei contribuenti.

Sussistono, pertanto, validi motivi per rinviare alla scadenza del periodo decennale in corso e cioè al 31 dicembre 1974, il ritorno definitivo della percentuale massima di aggio del 6,72 per cento e pur tuttavia sembra opportuno che gli aggi attualmente

vigenti e fissati in misura superiore a detta percentuale, vengano ritoccati.

Al fine anzidetto si è predisposto l'unito disegno di legge col quale gli articoli 159 e 161 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, vengono modificati rispettivamente dagli articoli 1 e 2 del disegno di legge nel senso che gli aggi previsti dai contratti in corso in percentuale superiore al 6,72 per cento, per il quinquennio 1969-1973 vengono ridotti del 5 per cento. L'aggio risultante, però, non potrà essere inferiore, nel minimo, al 6,72 per cento e superiore, nel massimo, al 7,50 per cento.

In sostanza, poichè la percentuale massima di aggio secondo le soprarichiamate norme è l'8 per cento, applicando la riduzione del 5 per cento, gli aggi di tale misura dovrebbero essere ridotti al 7,60 per cento. In tali casi, secondo il disegno di legge proposto, gli aggi medesimi subirebbero una ulteriore riduzione fino al 7,50 per cento.

Per converso, ipotizzato un aggio del 7 per cento, per la prevista situazione, dovrebbe essere fissato al 6,65 per cento: tuttavia, motivi di equità suggeriscono di limitare la riduzione la 6,72 per cento, per evitare disparità di trattamento con le esattorie che, godendo dell'aggio del 6,72 per cento, non rientrano nel provvedimento.

Per l'articolo 3 la riduzione, che opera automaticamente, è disposta dai Prefetti con proprio provvedimento da notificarsi ai Comuni ed agli esattori interessati; poichè gli effetti della riduzione potrebbero risultare onerosi, lo stesso articolo prevede la facoltà, da parte degli esattori, di rescindere il contratto esattoriale con la scadenza del quinquennio 1964-1968. In tale ipotesi e dovendosi quindi provvedere al conferimento dell'esattoria, come pure per gli altri casi in cui fosse ciò necessario per naturale vacanza, l'articolo stabilisce che l'aggio massimo per i nuovi conferimenti non potrà superare il 7,50 per cento.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il secondo comma dell'articolo 159 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, è sostituito dai seguenti:

« Per i primi cinque anni del decennio 1964-1973, l'aggio da attribuire in sede di conferma non può superare l'8 per cento. L'aggio che supera il limite massimo del 6,72 per cento stabilito dall'articolo 56, al termine del primo quinquennio è ridotto del 5 per cento.

L'aggio risultante non potrà, comunque, essere inferiore, nel minimo, al 6,72 per cento, nè superiore, nel massimo, al 7,50 per cento ».

Art. 2.

Il quarto comma dell'articolo 161 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, è sostituito dai seguenti:

« L'aggio base per l'asta non può essere fissato in misura superiore all'8 per cento e l'aggio di aggiudicazione che superi il limite massimo del 6,72 per cento stabilito dall'articolo 56, al termine del primo quinquennio è ridotto del 5 per cento.

L'aggio risultante non potrà, comunque, essere inferiore, nel minimo, al 6,72 per cento nè superiore, nel massimo, al 7,50 per cento.

Gli stessi criteri si applicano alle esattorie conferite di ufficio per il decennio 1964-1973 ».

Art. 3.

La riduzione dell'aggio operata a norma degli articoli precedenti ha luogo mediante decreto del Prefetto.

Gli esattori i quali ritengano di non poter gestire la esattoria con la misura di ag-

gio ridotta, ai sensi della presente legge, hanno facoltà di chiedere la rescissione del contratto con effetto per il quinquennio 1969-1973, con istanza presentata al Prefetto nel termine di trenta giorni dalla notificazione del decreto di cui al primo comma.

L'aggio di riscossione per le esattorie comunque conferite per il quinquennio 1969-1973, non potrà superare il 7,50 per cento.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.